SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2006.

Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e della decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE.

06A10801

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Caposele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Caposele (Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Melillo;

Considerato che in data 9 ottobre 2006 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caposele (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caposele (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Melillo.

Il citato amministratore, in data 9 ottobre 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caposele (Avellino).

Roma, 6 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A10807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Bartolomea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona) ed il sindaco nella persona del sig. Romano Doriano Loris;

Considerato che, in data 30 settembre 2006 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Romano Doriano Loris.

Il citato amministratore, in data 30 settembre 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona).

Roma, 6 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A10808

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 2000;

Considerata la delibera CIPE del 31 gennaio 2003 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2002, così come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'accorso Stato-regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);

Visto l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabella 1);

Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 37,39 per cento per l'anno 2002.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2000.

3. Restano ferme, per il 2002, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 27

ALLEGATO

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA

TABELLA 1

(in migliaia di euro)

TRASFERIMENTI SOPPRESSI

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE					PARTE CAPITALE							TOTALE
	CAP 3790 (ex CAP 5951) TESORO *Indennizzo di usura*	CAP 3862 TESORO *Riduzione sovrattassa diesel*	CAP 3742 (ex 5934) *ARIET*	CAP 3700 (ex CAP 5941) Ex - *FSN di parte corrente*	TOTALE (A)	CAP 7402 TESORO	CAP 7428 TESORO			TOTALE (C)	CAP 9100 (ex CAP 7400) Ex - *FSN di parte capitale*	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332	3.377	24.157	2.593.044	2.621.911						6.197	6.197	2.628.108
LOMBARDIA	1.010	7.498	48.855	3.091.779	3.149.143						13.428	13.428	3.162.571
VENETO	917	5.336	13.671	2.423.706	2.443.629						6.714	6.714	2.450.342
LIGURIA	384	997	6.078	1.443.029	1.450.487						2.582	2.582	1.453.069
EMILIA ROMAGNA	1.125	4.303	22.129	2.311.086	2.338.643						6.197	6.197	2.344.840
TOSCANA	926	2.635	17.458	2.476.963	2.497.982						5.165	5.165	2.503.147
UMBRIA	268	1.215	169	725.934	727.586						1.033	1.033	728.619
MARCHE	657	1.786	1.855	1.038.013	1.042.311						2.066	2.066	1.044.377
LAZIO	778	4.933	20.113	2.830.218	2.856.042						7.747	7.747	2.863.789
ABRUZZO	627	1.452	2.877	1.144.691	1.149.647						2.066	2.066	1.151.713
MOLISE	117	503	-	356.722	357.341						516	516	357.857
CAMPANIA	708	5.370	-	5.337.288	5.343.366						11.879	11.879	5.355.245
PUGLIA	589	4.862	3	3.928.032	3.933.485						6.197	6.197	3.939.683
BASILICATA	242	921	594	630.969	632.726						1.549	1.549	634.276
CALABRIA	688	1.809	5.244	2.153.448	2.161.188						4.132	4.132	2.165.320
TOTALE RSO	10.368	46.998	163.200	32.484.921	32.705.487	-	-	-	-	-	77.469	77.469	32.782.956

NB. Sono state escluse le spese a pluriennalità determinata ivi comprese le annualità per limiti di impegno, le rate di ammortamento mutui e gli interventi per le aree depresse.
Non sono altresì comprese le gestioni speciali (fondi per l'edilizia-CER, fondo per l'innovazione tecnologica, ecc.) e il fondo di compensazione regionale.

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA

TABELLA 2

(in milioni di euro)

CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX-FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2002

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Add. IRPEF	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	5.642,54	2.732,18	0,72	106,39	**2.625,08**	242,84	181,58	**2.593,04**
LOMBARDIA	11.919,44	7.891,64	1,47	13,94	**7.876,22**	576,88	374,57	**3.091,78**
VENETO	5.806,92	2.956,68	0,80	21,69	**2.934,19**	244,75	204,27	**2.423,71**
LIGURIA	2.320,27	828,96	0,27	107,94	**720,75**	88,32	68,17	**1.443,03**
EMILIA ROMAGNA	5.556,21	2.857,96	0,80	45,96	**2.811,19**	247,08	186,86	**2.311,09**
TOSCANA	4.806,24	2.061,66	0,65	69,72	**1.991,29**	187,63	150,36	**2.476,96**
UMBRIA	1.132,97	393,50	0,13	61,97	**331,39**	38,66	36,98	**725,93**
MARCHE	1.896,24	779,89	0,26	54,23	**725,40**	70,38	62,45	**1.038,01**
LAZIO	6.612,41	3.610,41	0,78	280,44	**3.329,20**	276,74	176,25	**2.830,22**
ABRUZZO	1.653,24	526,94	0,20	112,07	**414,67**	48,75	45,14	**1.144,69**
MOLISE	415,01	109,56	0,05	75,92	**33,59**	10,61	14,08	**356,72**
CAMPANIA	6.894,05	1.762,71	0,65	550,54	**1.211,52**	167,88	177,36	**5.337,29**
PUGLIA	4.971,47	1.176,18	0,48	377,53	**798,18**	122,08	123,18	**3.928,03**
BASILICATA	713,56	193,85	0,07	147,71	**46,07**	18,13	18,39	**630,97**
CALABRIA	2.379,35	560,44	0,22	439,50	**120,72**	53,65	51,53	**2.153,45**
TOTALE RSO	**62.719,92**	**28.442,57**	**7,54**	**2.465,57**	**25.969,46**	**2.394,39**	**1.871,17**	**32.484,92**

06A10851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 2002;

Considerata la delibera CIPE del 14 marzo 2003 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2003, così come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'accorso Stato-regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);

Visto l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabella 1);

Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 38,69% per cento per l'anno 2003.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2001.

3. Restano ferme, per il 2003, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 28

ALLEGATO

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA

TABELLA 1

(in migliaia di euro)

TRASFERIMENTI SOPPRESSI

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE					PARTE CAPITALE							TOTALE
	CAP 3790 (ex CAP 5951) TESORO *Indennizzo di usura*	CAP 3862 TESORO *Riduzione sovrattassa diesel*	CAP 3742 (ex 5934) *ARIET*	CAP 3700 (ex CAP 5941) Ex - *FSN di parte corrente*	TOTALE (A)	CAP 7402 TESORO	CAP 7428 TESORO			TOTALE (C)	CAP 9100 (ex CAP 7400) Ex - *FSN di parte capitale*	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332	3.377	24.157	2.689.655	**2.718.522**						6.197	**6.197**	**2.724.720**
LOMBARDIA	1.010	7.498	48.855	3.248.644	**3.306.008**						13.428	**13.428**	**3.319.436**
VENETO	917	5.336	13.671	2.581.088	**2.601.010**						6.714	**6.714**	**2.607.724**
LIGURIA	384	997	6.078	1.497.769	**1.505.227**						2.582	**2.582**	**1.507.809**
EMILIA ROMAGNA	1.125	4.303	22.129	2.417.455	**2.445.011**						6.197	**6.197**	**2.451.209**
TOSCANA	926	2.635	17.458	2.596.942	**2.617.961**						5.165	**5.165**	**2.623.126**
UMBRIA	268	1.215	169	761.925	**763.577**						1.033	**1.033**	**764.610**
MARCHE	657	1.786	1.855	1.093.653	**1.097.952**						2.066	**2.066**	**1.100.018**
LAZIO	778	4.933	20.113	3.071.866	**3.097.690**						7.747	**7.747**	**3.105.437**
ABRUZZO	627	1.452	2.877	1.194.085	**1.199.042**						2.066	**2.066**	**1.201.107**
MOLISE	117	503	-	370.106	**370.726**						516	**516**	**371.242**
CAMPANIA	708	5.370	-	5.560.977	**5.567.055**						11.879	**11.879**	**5.578.934**
PUGLIA	589	4.862	3	4.091.828	**4.097.281**						6.197	**6.197**	**4.103.479**
BASILICATA	242	921	594	652.214	**653.972**						1.549	**1.549**	**655.521**
CALABRIA	686	1.809	5.244	2.269.085	**2.276.825**						4.132	**4.132**	**2.280.957**
TOTALE RSO	**10.368**	**46.998**	**163.200**	**34.097.294**	**34.317.860**	-	-	-	-	-	**77.469**	**77.469**	**34.395.329**

NB. Sono state escluse le spese a pluriennalità determinata ivi comprese le annualità per limiti di impegno, le rate di ammortamento mutui e gli interventi per le aree depresse.
Non sono altresì comprese le gestioni speciali (fondi per l'edilizia-CER, fondo per l'innovazione tecnologica, ecc.) e il fondo di compensazione regionale.

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA

TABELLA 2

(in milioni di euro)

CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX-FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2003

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (a)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	IRAP sanità (b)=(1-2-3)	Add. IRPEF (c)	Entrate proprie (stima) (d)	FSN corrente (e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	5.620,57	2.845,15	0,72	108,97	2.735,46	228,35	167,10	2.689,66
LOMBARDIA	12.345,93	8.225,56	1,47	13,94	8.210,15	542,46	344,69	3.248,64
VENETO	6.055,47	3.079,26	0,80	22,21	3.056,25	230,15	187,98	2.581,09
LIGURIA	2.395,05	861,78	0,27	110,01	751,50	83,05	62,73	1.497,77
EMILIA ROMAGNA	5.750,21	2.976,27	0,80	47,00	2.928,47	232,33	171,96	2.417,45
TOSCANA	4.984,81	2.144,99	0,65	71,27	2.073,07	176,43	138,37	2.596,94
UMBRIA	1.178,13	408,96	0,13	63,01	345,82	36,36	34,03	761,92
MARCHE	1.972,46	811,20	0,26	55,78	755,16	66,18	57,47	1.093,65
LAZIO	6.960,21	3.752,82	0,78	286,12	3.465,92	260,23	162,19	3.071,87
ABRUZZO	1.714,63	547,51	0,20	114,14	433,17	45,84	41,54	1.194,09
MOLISE	429,66	113,62	0,05	76,95	36,62	9,98	12,95	370,11
CAMPANIA	7.149,18	1.827,60	0,65	559,84	1.267,11	157,87	163,22	5.560,98
PUGLIA	5.155,93	1.220,16	0,48	383,73	835,95	114,80	113,35	4.091,83
BASILICATA	737,33	200,98	0,07	149,77	51,14	17,05	16,93	652,21
CALABRIA	2.500,89	580,37	0,22	446,22	133,93	50,45	47,42	2.269,09
TOTALE RSO	65.150,47	29.596,21	7,54	2.508,95	27.079,73	2.251,52	1.721,91	34.097,31

06A10852

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2006.

Delega al Ministro del commercio internazionale, on. Emma Bonino, a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il CIPE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4, comma 4, lettera *c)*, il quale prevede che il Governo provvede a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese del mercato globale;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, il quale, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ha delegato il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, tra l'altro, delle attribuzioni del CIPE;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'art. 1, commi 3 e 5, ai sensi dei quali il CIPE deve procedere, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adeguamento del proprio regolamento interno;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e in particolare l'art. 24, comma 1, ai sensi del quale è istituita presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, persieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio con l'estero;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 citato;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera 9 luglio 1998 summenzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale, tra gli altri, è stato istituito il Ministero del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2006 con il quale l'onorevole dott.ssa Emma Bonino è stata nominata Ministro del commercio internazionale;

Decreta:

Il Ministro del commercio internazionale, onorevole dott.ssa Emma Bonino, è delegato a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero istituita, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 2 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 220

06A10812

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 ottobre 2006.

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri, per l'anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» con il quale si è proceduto tra l'altro alla istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerate le disponibilità comunicate dalle università e dalla D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'ammissione ai corsi per l'anno accademico 2006-2007;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2006-2007 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 47.128 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.351, per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei e in numero di 5.777 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

06A10888

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 novembre 2006.

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato»;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 2005 con il quale, oltre a stabilire le linee guida, il formulario per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo a valere sul Fondo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo, le modalità per la sua eventuale revoca, si provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

Considerato che per l'anno 2006, le risorse del Fondo a valere sul capitolo 2361 dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 del Ministero dell'interno ammontano a complessivi euro 31.756.500,00 di cui euro 5.160.000,00 quale dotazione annuale di bilancio, euro 8.865.500,00 assegnati per l'anno 2005, ex art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ed infine euro 17.731.000,00 quale ulteriore somma stanziata, ai sensi della predetta legge, per l'anno 2006;

Vista la graduatoria predisposta in data 27 gennaio 2006 dalla Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 novembre 2005, inerente gli enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2006;

Considerato che sulla base della predetta graduatoria il finanziamento degli enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo ammonta a complessivi euro 20.436.708,71;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2006 con il quale, sulla base della disponibilità del capitolo 2361 a quella data, si è provveduto all'erogazione di un primo finanziamento nella misura del 55 per cento dell'ammontare del contributo singolarmente assegnato a ciascun ente locale utilmente inserito nella predetta graduatoria, per un importo complessivo pari ad euro 11.240.189,78;

Rilevato che, successivamente all'adozione del predetto provvedimento è stato disposto, dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'accreditamento, a valere sul capitolo 2361, dello stanziamento di euro 17.731.000,00 in applicazione del decreto legislativo n. 140/2005;

Preso atto che tale accreditamento sul Fondo consente di procedere alla distribuzione, agli enti locali in graduatoria, del restante 45 per cento dell'ammontare del contributo singolarmente assegnato a ciascun ente per un importo complessivo pari ad euro 9.196.518,93;

Constatato che, stante il completamento dell'erogazione del contributo a ciascuno degli enti locali in graduatoria, restano ancora disponibili sul Fondo ulteriori risorse al netto di quelle riservate al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del Servizio centrale, di cui al citato art. 1-*sexies*, comma 4, nonché all'erogazione del contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo di cui al medesimo art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *c)*;

Considerato che, in presenza di ulteriori risorse disponibili sul Fondo, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 28 novembre 2005, è possibile procedere alla ulteriore ripartizione delle predette somme superando il limite dell'ottanta per cento del contributo assegnato a ciascun iniziativa territoriale e che è altresì possibile attribuire l'ulteriore disponibilità alle domande in graduatoria di enti non ammessi alla prima ripartizione;

Visto il verbale della Commissione di valutazione, redatto in data 12 settembre 2006, con il quale si è stabilito di procedere all'assegnazione delle somme residue fino alla copertura del cento per cento delle richieste di contributo presentate dagli enti in graduatoria, per un importo complessivo di euro 6.989.458,34, nonché si è ritenuto di riammettere al finanziamento, per un importo complessivo di euro 243.900,00, gli enti locali risultati idonei ma non ammessi alla prima ripartizione per esaurimento dei fondi;

Preso atto che nella citata graduatoria erano risultati idonei, ma non ammessi, il comune di Stornara, la provincia di Trento, il comune di Camini e il comune di Palma di Montechiaro ed acquisito per la riammissione, dalle Prefetture - UTG territorialmente competenti, il parere favorevole per i primi due enti e sfavorevole per i comuni di Camini e di Palma di Montechiaro, a causa della non operatività dei servizi di accoglienza;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

1. Per l'anno finanziario 2006, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati - capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell'interno», sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza, attivati dagli enti locali alla data del 1° gennaio 2006, secondo la capacità ricettiva e gli importi indicati per ciascun ente nella unita graduatoria che forma parte integrante del presente decreto e che è riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.

2. Per l'effetto, è disposto il finanziamento per il complessivo importo di euro 9.196.518,93 pari alla misura del quarantacinque per cento dell'ammontare del contributo singolarmente assegnato a ciascun ente in graduatoria, di cui alla «tabella *A*» che forma parte integrante del presente decreto e che completa quello precedentemente operato con decreto ministeriale 5 agosto 2006.

3. In presenza di ulteriori risorse disponibili sul Fondo è altresì disposto, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 28 novembre 2005, il finanziamento complessivo di euro 6.989.458,34 da ripartire tra gli enti in graduatoria, di cui alla citata tabella *A*, nonché il finanziamento per l'importo complessivo di euro 243.900,00 in favore degli enti risultati idonei, ma non ammessi alla prima ripartizione del contributo, indicati nell'allegata «tabella *B*» che pure forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2006

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 12, foglio n. 204

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Fondo Nazionale Politiche e Servizi dell'Asilo Elenco Enti locali assegnatari ripartizione 45% e assegnazione ai sensi articolo 9 DM 28/11/2005

ENTI LOCALI progetti categorie ordinarie	capacità ricettiva	finanziamento 45%	ulteriore assegnazione art. 9 dm 28/11/2005	totale finanziamento assegnato
MILANO	100	409.800,00	668.000,00	1.077.800,00
TORINO	50	272.280,85	259.315,09	531.595,94
FIRENZE	45	175.754,81	210.304,90	386.059,71
PADOVA	15	60.622,50	106.675,65	167.298,15
PARMA	20	72.750,00	88.000,00	160.750,00
BOLOGNA	35	126.472,50	107.586,11	234.058,61
CATANIA	21	77.263,20	57.462,83	134.726,03
ANCONA	18	65.895,38	64.104,04	129.999,42
BRESCIA	20	72.270,00	70.610,10	142.880,10
FIUMICINO	15	56.950,31	68.145,66	125.095,97
RAGUSA	17	61.429,50	45.687,50	107.117,00
PERUGIA	20	84.160,38	62.537,48	146.697,86
SESSA AURUNCA	18	45.509,31	43.342,20	88.851,51
TRAPANI	15	54.202,50	40.500,00	94.702,50
AGRIGENTO	35	126.472,50	121.061,11	247.533,61
GENOVA	60	216.810,00	120.450,00	337.260,00
VENEZIA	75	295.650,00	273.750,00	569.400,00
UNIONE COMUNI ALTA SABINA	25	98.550,00	73.000,00	171.550,00
BARLETTA	20	78.946,87	58.479,17	137.426,04
FERRARA	15	54.202,50	67.500,00	121.702,50
ROMA	150	541.984,50	605.220,00	1.147.204,50
COSENZA	25	90.337,50	91.417,29	181.754,79
FAVARA	15	54.202,50	65.095,23	119.297,73
UDINE	45	135.999,00	75.555,00	211.554,00
BORGO S.LORENZO	20	59.130,00	43.800,00	102.930,00
COMISO	15	54.202,50	57.816,00	112.018,50
RAVENNA	45	162.324,00	90.180,00	252.504,00
SIRACUSA	30	110.376,00	61.320,00	171.696,00
MALO	18	64.948,75	36.317,43	101.266,18
VARESE	18	65.045,70	48.225,60	113.271,30
BITONTO	42	165.564,00	91.980,00	257.544,00
LODI	16	51.620,00	30.926,22	82.546,22
OSTUNI	15	56.429,73	31.349,85	87.779,58
FORLI'	20	72.270,00	40.150,00	112.420,00
SEZZE	25	82.782,00	45.990,00	128.772,00
CELLENO	25	88.695,00	49.275,00	137.970,00
TODI	15	43.312,50	24.200,00	67.512,50
ROSIGNANO MARITTIMO	18	56.764,80	31.536,00	88.300,80
MODENA	45	161.754,16	92.233,80	253.987,96
NAPOLI	19	61.554,66	35.625,00	97.179,66
TRIESTE	45	166.102,35	92.279,09	258.381,44
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	25	131.580,00	73.100,00	204.680,00
IVREA	21	63.466,20	35.259,00	98.725,20
RIACE	15	53.217,00	29.565,00	82.782,00
CALTANISSETTA	15	53.899,91	51.642,86	105.542,77
ACIREALE	20	73.584,00	54.768,00	128.352,00
TREPUZZI	15	59.130,00	32.850,00	91.980,00
PRATO	45	141.912,00	78.840,00	220.752,00
RIETI	15	79.648,01	44.248,89	123.896,90

TABELLA *A*

MANFREDONIA	20	73.404,00	40.880,00	114.284,00
VITERBO	15	53.217,00	29.565,00	82.782,00
FOGGIA	20	82.125,00	45.625,00	127.750,00
FIDENZA	25	90.337,50	50.187,50	140.525,00
CARONNO PERTUSELLA	25	86.149,58	66.976,28	153.125,86
MACERATA	35	100.469,25	70.560,00	171.029,25
CODROIPO	18	54.399,60	30.222,00	84.621,60
GROTTAGLIE	20	60.444,00	33.580,00	94.024,00
PORDENONE	25	76.951,12	42.796,25	119.747,37
SESTO CALENDE	15	51.993,40	40.297,00	92.290,40
ALESSANDRIA PROVINCIA	15	46.195,31	34.218,75	80.414,06
VERONA	20	67.999,50	50.370,00	118.369,50
NARNI	20	52.970,63	39.237,50	92.208,13
PONTEDERA	23	72.532,80	40.296,00	112.828,80
CASSINO	20	68.985,00	38.325,00	107.310,00
LECCO	15	52.734,24	29.296,80	82.031,04
BARI	15	61.593,75	34.218,75	95.812,50
BADOLATO	15	48.211,90	27.000,00	75.211,90
CISA ASTI SUD	28	85.460,76	47.600,00	133.060,76
BRENO	15	50.445,28	37.666,88	88.112,16
FOIANO DELLA CHIANA	15	47.304,00	26.280,00	73.584,00
TARANTO	15	46.823,84	44.652,75	91.476,59
BERGAMO	15	52.822,80	29.346,00	82.168,80
MATERA	15	43.200,00	24.000,00	67.200,00
LUCERA	20	64.800,00	36.000,00	100.800,00
MARSALA	15	53.146,04	39.577,68	92.723,72
COMO	25	96.825,60	53.792,00	150.617,60
GALLICANO	15	47.304,00	26.280,00	73.584,00
MONOPOLI	15	41.796,00	23.220,00	65.016,00
PORTOCANNONE	15	47.250,00	26.400,00	73.650,00
CREMONA	15	56.118,39	31.784,59	87.902,98
PISA	15	47.722,05	27.874,00	75.596,05
CHIESANUOVA	15	44.455,18	26.204,96	70.660,14
ALICE BEL COLLE	15	51.118,20	28.754,00	79.872,20
TOTALI	**2105**	**7.585.135,60**	**6.020.361,79**	**13.605.497,39**

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Fondo Nazionale Politiche e Servizi dell'Asilo ANNO 2006 Elenco degli Enti locali assegnatari ripartizione del 45% e assegnazione ai sensi articolo 9 DM 28/11/2005

ENTI LOCALI progetti categorie vulnerabili	capacità ricettiva	finanziamento 45%	ulteriore assegnazione art. 9 dm 28/11/2005	totale finanziamento assegnato
CATANIA	15	84.752,89	62.800,00	147.552,89
COMISO	15	83.767,50	62.500,00	146.267,50
VENEZIA	15	78.840,00	54.750,00	133.590,00
PALERMO	20	110.376,00	61.320,00	171.696,00
MATERA	15	67.690,80	37.606,00	105.296,80
RAGUSA	18	100.521,00	79.500,00	180.021,00
AGRIGENTO	20	111.690,00	63.000,00	174.690,00
BASSANO ROMANO	20	70.956,00	39.420,00	110.376,00
SAN PIETRO VERNOTICO	15	82.080,00	45.600,00	127.680,00
BARI	15	106.830,00	59.350,00	166.180,00
ROCCAGORGA	15	54.203,28	30.112,00	84.315,28
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	15	74.868,75	41.675,00	116.543,75
ASCOLI PICENO PROVINCIA	18	87.961,50	48.920,00	136.881,50
CROTONE PROVINCIA	20	62.748,00	34.860,00	97.608,00
PORTO SAN GIORGIO	25	131.355,00	73.128,00	204.483,00
CONZA DELLA CAMPANIA	15	54.202,50	30.112,50	84.315,00
UNIONE COMUNI ANTICA TERRA DI LAVORO	15	59.130,00	32.850,00	91.980,00
TERNI	16	108.691,20	61.000,00	169.691,20
ORVIETO	16	80.718,91	50.593,05	131.311,96
TOTALI	**323**	**1.611.383,33**	**969.096,55**	**2.580.479,88**

TABELLA *B*

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Fondo Nazionale Politiche e Servizi dell'Asilo ANNO 2006 Elenco Enti locali assegnatari ripartizione ai sensi articolo 9 DM 28/11/2005

ENTI LOCALI progetti categorie ordinarie	capacità ricettiva	assegnazione art. 9 dm 28/11/2005	totale finanziamento assegnato
TRENTO PROVINCIA	15	112.500,00	112.500,00
STORNARA	15	131.400,00	131.400,00
TOTALI	**30**	**243.900,00**	**243.900,00**

06A10898

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zetrin», registrato al n. 13300.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zetrin» uguale al prodotto di riferimento denominato «Piretrin» registrato al n. 4011 con D.D. in data 16 ottobre 1980 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Piretrin» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zetrin» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Piretrine e Piperonilbutossido;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255 km 46 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Zetrin» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13300.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/ Foglietto illustrativo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

Piretrine 2,5%

Piperonilbutossido 8%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Piretrine :

Sintomi : bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini .
Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree : rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti : anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Piperonolbutossido : --

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Controindicazioni : --

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

Zetrin

Insetticida Liquido
Microincapsulato disperso in acqua

Zetrin

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Piretrine pure .... g 2,5 (= 25 g/l)
Piperonilbutossido......... g 8 (=78 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
ConsiglidiPrudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : 50, 100, 150, 200, 250, 500;
litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50

Modalità d'impiego :
Zetrin è un insetticida polivalente da impiegarsi su

- **fruttiferi come : melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo, nocciolo, vite, olivo, limone, mandarino, arancio**
- **ortaggi : carciofo, asparago**
- **cereali : grano, orzo, avena, mais**

Zetrin agisce per contatto, con azione immediata e può essere impiegato fino a 2 gg prima della raccolta.

Dosi e modalità d'impiego:
Contro afidi, Psille, Tripodi, Tignole, Eriofidi, ml 100-150/hl d'acqua

Compatibilità : Non è compatibile con i la poltiglia bordolese e i polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti pi tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Zetrin

Insetticida Liquido
Microincapsulato disperso in acqua

Zetrin

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Zetrine pure ....g 2,5 (= 25 g/l)
Piperonilbutossido..........g 8 (=78 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
ConsiglidiPrudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Distribuito da:
VEBI sas – Borgoricco (PD)

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Vebi Istituto Biochimico srl – Borgoricco (PD)

Registrazione n. 4011 Ministero della Salute del 16/10/1980

Contenuto netto : ml 10-20-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10589

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Nimrod», registrato al n. 2983, a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 13 novembre 1978, con il quale è stato registrato al n. 2983 il prodotto fitosanitario denominato «Nimrod», modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 7 marzo 2005, a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Via Verdi n. 112, 24121 Bergamo, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 3 febbraio 2004 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione all'estensione d'impiego relativamente alle colture, la riduzione dell'intervallo di sicurezza;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 22 settembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 7 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alle colture, la riduzione dell'intervallo di sicurezza, del prodotto fitosanitario denominato NIMROD, registrato al n. 2983 con decreto del 13 novembre 1978, modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 7 marzo 2005, a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Via Verdi, 21 - 24121 Bergamo.

Il prodotto è preparato nello stabilimento di produzione dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer sheva, Israele.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-30-50-100; litri 1.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

NIMROD

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

Fungicida ad azione diretta per la difesa di melo, pesco, cucurbitacee, fragola e rosa in pieno campo contro il mal bianco (oidio)

NIMROD Registrazione Ministero della Sanità n. 2983 del 13.11.1978

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro	g 23,8 (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a	g 100,0

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL - Via Falcone 13 - Bergamo

Stabilimento di produzione:
- **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd** - Beer Sheva , Israele

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Taglie autorizzate: ml 10; ml 20; ml 30; ml 50; ml 100; litri 1

DISTRIBUITO DA: MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. - BERGAMO

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il NIMROD è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. Stante la sua azione specifica, il NIMROD può essere preso in considerazione nei programmi di lotta integrata.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Melo: 30 – 60 ml/hl
Pesco: 50 – 100 ml/hl
Melone, Cocomero, Zucca: 50 – 100 ml/hl
Zucchino, Cetriolo: 100 ml/hl
Fragola: 1 l/ha
Rosa: 150 – 300 ml/hl

N.B. Salvo che nell'impiego su melo, si consiglia di unire all'emulsione pronta un bagnante. Bagnare abbondantemente. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infestazione.

EPOCA DI INTERVENTO
Melo in prefioritura (orecchiette di topo). Successivamente ad intervalli di circa 10 giorni a seconda dell'andamento della malattia.
Altre colture: inizio comparsa della malattia.

COMPATIBILITÀ
È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi impiegati in frutticoltura. È compatibile anche con olio bianco.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può risultare fitotossico per le cv. di melo Morgenduft, Gravensteiner e Idared. Su melo, dopo la fioritura, per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: melo, pesco: 21 giorni; melone, cocomero, zucca, cetriolo, zucchino e fragola: 3 giorni

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ed. set-06

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NIMROD

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

Fungicida ad azione diretta per la difesa di melo, pesco, cucurbitacee, fragola e rosa in pieno campo contro il mal bianco (oidio)

NIMROD Registrazione Ministero della Sanità n. 2983 del 13.11.1978

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro	g 23,8 (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a	g 100,0

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL - Via Falcone 13 - Bergamo

Stabilimento di produzione:
- **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd** - Beer Sheva , Israele

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Taglie autorizzate: ml 10; ml 20; ml 30; ml 50; ml 100

DISTRIBUITO DA: MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L. - BERGAMO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ed. set-06

06A10803

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Poltiglia Caffaro 20 DF New», registrato al n. 7401, a nome dell'impresa Isagro S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 2 febbraio 1988, con il quale è stato registrato al n. 7401 il prodotto fitosanitario denominato «Siaram WP», modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21, 20153 Milano, e preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2004 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, l'estensione d'impiego a nuovi parassiti, la riduzione dell'intervallo di sicurezza, la variazione della denominazione del prodotto fitosanitario in «Poltiglia Caffaro 20 DF New» e l'inserimento in etichetta di altre taglie, oltre quelle precedentemente autorizzate;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 26 settembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 12 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, l'estensione d'impiego a nuovi parassiti, la riduzione dell'intervallo di sicurezza, e la classificazione in Xi (irritante), N (pericoloso per l'ambiente) con le frasi di rischio R 41-50-53 e i seguenti consigli di prudenza S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61, del prodotto fitosanitario, ora denominato, POLTIGLIA CAFFARO 20 DF NEW, registrato al n. 7401 con decreto del 2 febbraio 1988, modificato da ultimo con decreto dirigenziale 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti di produzione delle imprese Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina); Adria Cavanella Po (Rovigo); Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila) (solo confezionamento).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 0,125-0,15-0,16-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-7,5-8-9-10-12-14-15-20-22,5-25 kg.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

POLTIGLIA CAFFARO 20 DF NEW

GRANULI IDRODISPERDIBILI
FUNGICIDA RAMEICO

Registrazione Ministero della Sanità n° 7401 del 02/02/1988
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE
Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) ....g. 20
Coformulanti.................................q.b. a g. 100

Partita n°......
Contenuto netto: 0,125 - 0,15 - 0,16 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22,5 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila) (solo confezionamento); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO).
Distribuito da: Isagro Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 MILANO.

Frasi di rischio (R): Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida in granuli idrodisperdibili a base di solfato di rame neutralizzato con calce spenta. POLTIGLIA CAFFARO 20 DF NEW è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. Il prodotto si utilizza anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.

DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (solitamente 1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi e Rossore parassitario. Intervenire alla dose di 500-1000 g in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva. Solitamente intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano risultati ottimali.

AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine. Azione collaterale nei confronti di Batteriosi. Intervenire mensilmente alla dose di 650-1000 g a partire dalla fine di Gennaio.

Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 500-1000 g prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.
Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 1300-2000 g.
Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 500-1000 g prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature) dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.
Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 1300-2000 g.
Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Colpo di fuoco batterico:
- trattamenti primaverili, estivi e invernali alla dose di 500-1000 g.

Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee. Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 1300-2000 g.

Mandorlo - Corineo, Monilia.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Albicocco - Corineo, Monilia. Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Ciliegio - Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g.
Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 450-1000 g.

Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera) alla dose di 500-1000 g.

Actinidia - Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Batteriosi (*Pseudomonas viridiflava*): g 1000-1200. Intervenire in autunno alla caduta delle foglie ed in primavera alla schiusura delle gemme.

Fruttiferi a guscio (nocciolo, castagno, mandorlo, noce, pino da pinoli e pistacchio), fruttiferi minori e fruttiferi vari - Cancri rameali, Batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 1000 g ; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 500-800 g.

ORTAGGI
Intervenire alla dose di 450-650 g iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

Bietola da orto, Bietola rossa: Cercospora, Ruggine - **Carota:** Alternariosi - **Rapa, Ravanello:** Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora - **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno:** Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici - **Pomodoro:** Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Peperone:** Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine. Azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico e Alternariosi - **Melanzana:** Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino:** Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su Muffa grigia e, Marciume molle batterico - **Cavoli:** Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Asparago:** Ruggine. Azione collaterale su Muffa grigia - **Carciofo, Cardo:** Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Finocchio, Sedano, Prezzemolo:** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Altre orticole escluso il porro** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi

COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose: Peronospora, Antracnosi: 5-8 kg/ha. Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 5-8 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 5-8 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco - Peronospora, Batteriosi, Antracnosi: intervenire alla dose di 5-8 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 500-1000 g iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 1300-2500 g quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

ALTRI IMPIEGHI
Lotta contro le Alghe e i Molluschi della Risaia: intervenire alla dose di 5-8 Kg per ha effettivamente trattato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

06A10897

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Coprantol WG», registrato al n. 9758, a nome dell'impresa Isagro S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 30 settembre 1998, con il quale è stato registrato al n. 9758 il prodotto fitosanitario denominpto «Cuprocaffaro 50 WG», modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2004 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva, dei coformulanti, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, l'estensione d'impiego su colture e nuovi parassiti, la riduzione dell'intervallo di sicurezza, e la variazione della denominazione del prodotto fitosanitario in «Coprantol WG»;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 22 settembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 12 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, l'estensione d'impiego su colture e nuovi parassiti, la riduzione dell'intervallo di carenza, la classificazione in N (pericoloso per l'ambiente) con le frasi di rischio R 50-53 e i seguenti consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-60-61, del prodotto fitosanitario denominato ora COPRANTOL WG, registrato al n. 9758 con decreto del 30 settembre 1998, modificato da ultimo con decreto dirigenziale 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti di produzione delle imprese Isagro S.p.a.- Adria Cavanella Po (Rovigo); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COPRANTOL® WG

Granuli idrodisperdibili

Fungicida colorato per la difesa di vite, fruttiferi, olivo, colture ortive, barbabietola da zucchero, patata, colture ornamentali e floreali, cipresso.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Rame metallo (da ossicloruro tetraramico)... g. 32
Coformulanti ed inerti ....q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Sanità n° 9758 del 30.09.1998

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Partita N°......

Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

®Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Distribuito da: SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. Via Gallarate, 139 Milano – tel. 0233444.1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. La formulazione in granuli idrodisperdibili assicura la massima semplicità e sicurezza d'impiego, in quanto riduce al massimo i fenomeni di spolveramento durante la preparazione della sospensione da irrorare.

DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 250-350 g, ripetendo i trattamenti preferibilmente ogni 7-8 giorni. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 300-450 g.

POMACEE (melo, pero, cotogno) - Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Septoriosi del pero, Batteriosi

- trattamenti autunno invernali: 600-700 g
- trattamenti primaverili estivi: 250-300 g

Marciume del colletto: g 450-600. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Colpo di fuoco batterico:

- trattamenti primaverili estivi e autunnali: 250-300 g

DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo) - Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee: 600-700 g in trattamenti autunno-invernali. Cancro batterico: 500-600 g alla caduta delle foglie.

Marciume del colletto del ciliegio: g 450-600. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

AGRUMI (arancio, limone, mandarino, clementine, bergamotto, cedro, pomelo, limetta, chinotto, tangerino) - Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, fumaggini. Azione collaterale contro batteriosi: Intervenire quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 300-350 g.

Olivo - Occhio di pavone, Fumaggine, Piombatura, Rogna, Lebbra: 300-400 g nei periodi più favorevoli alle malattie.

Actinidia - Marciume del colletto: g 450-600. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Fragola - Marciume del colletto, Vaiolatura, Batteriosi: trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa alla dose di 250-350 g.

Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno) e fruttiferi minori - Cancri rameali, Antracnosi e Batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 500 g ; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 250-300 g.

Ver. 01 (Unvoco 000007011 30894.040)

ORTAGGI

Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 300-400 g. Il trattamento esplica azione collaterale sulle Batteriosi.

Bietola da orto, Bietola rossa: Cercospora, Ruggine – **Carota:** Alternariosi - **Rapa, Ravanello:** Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora - **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno**: Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici – **Pomodoro:** Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia e Alternariosi; **Peperone:** Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico e Alternariosi. **Melanzana:** Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine, azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino:** Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciume molle batterico - **Cavoli:** Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **Asparago:** Ruggine. Azione collaterale su Muffa grigia - **Carciofo, Cardo:** Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Finocchio, Sedano, Prezzemolo:** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico - **Altre orticole escluso il porro:** Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI

Oleaginose - Peronospora, Antracnosi: 3-3,5 kg/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.

Patata - Alternariosi, Peronospora: 3-3,5 kg /ha.

Barbabietola da zucchero - Cercospora, azione collaterale su Peronospora, Ruggine: 3-3,5 kg/ha.

Tabacco - Batteriosi (*Pseudomonas tabaci*), Antracnosi, Peronospora: 3-3,5 kg/ha.

FLOREALI, ORNAMENTALI - Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, Batteriosi (azione collaterale): Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 300-350 g.

Cipresso – Cancro del cipresso: trattamenti preventivi in primavera e autunno irrorando completamente tutto il fusto e la chioma alla dose di 950-1100 g.

Trattamento alla risaia - Alghe e Molluschi: somministrare 3-3,5 kg/ha quando l'acqua ha raggiunto l'altezza di 10 cm.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

COPRANTOL® WG

Granuli idrodisperdibili

Fungicida colorato per la difesa di vite, fruttiferi, olivo, colture ortive, barbabietola da zucchero, patata, colture ornamentali e floreali, cipresso.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) .... g 32

Coformulanti ed inerti .... q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Sanità n° 9758 del 30.09.1998

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Partita N°......

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

®Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Distribuito da: SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. Via Gallarate, 139 Milano – tel. 0233444.1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. La formulazione in granuli idrodisperdibili assicura la massima semplicità e sicurezza d'impiego, in quanto riduce al massimo i fenomeni di spolveramento durante la preparazione della sospensione da irrorare.

DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 250-350 g, ripetendo i trattamenti preferibilmente ogni 7-8 giorni. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 300-450 g.

POMACEE (melo, pero, cotogno) - Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Septoriosi del pero, Batteriosi

- trattamenti autunno invernali: 600-700 g
- trattamenti primaverili estivi: 250-300 g

Marciume del colletto: g 450-600. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Colpo di fuoco batterico:

- trattamenti primaverili estivi e autunnali: 250-300 g

DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo) - Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee: 600-700 g in trattamenti autunno-invernali. Cancro batterico: 500-600 g alla caduta delle foglie.

Marciume del colletto del ciliegio: g 450-600. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

AGRUMI (arancio, limone, mandarino, clementine, bergamotto, cedro, pomelo, limetta, chinotto, tangerino) - Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, fumaggini. Azione collaterale contro batteriosi: Intervenire quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 300-350 g.

Olivo - Occhio di pavone, Fumaggine, Piombatura, Rogna, Lebbra: 300-400 g nei periodi più favorevoli alle malattie.

Actinidia - Marciume del colletto: g 450-600. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Fragola - Marciume del colletto, Vaiolatura, Batteriosi: trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa alla dose di 250-350 g.

Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno) e fruttiferi minori - Cancri rameali, Antracnosi e Batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 500 g ; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 250-300 g.

ORTAGGI

Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 300-400 g. Il trattamento esplica azione collaterale sulle Batteriosi.

Bietola da orto, Bietola rossa: Cercospora, Ruggine – **Carota:** Alternariosi - **Rapa, Ravanello:** Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora - **Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno:** Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici – **Pomodoro:** Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia e Alternariosi; **Peperone:** Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico e Alternariosi; **Melanzana:** Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine, azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino:** Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciume molle batterico - **Cavoli:** Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **Asparago:** Ruggine. Azione collaterale su Muffa grigia - **Carciofo, Cardo:** Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Finocchio, Sedano, Prezzemolo:** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico - **Altre orticole escluso il porro:** Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI

Oleaginose - Peronospora, Antracnosi: 3-3,5 kg/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.

Patata - Alternariosi, Peronospora: 3-3,5 kg /ha.

Barbabietola da zucchero - Cercospora, azione collaterale su Peronospora, Ruggine: 3-3,5 kg/ha.

Tabacco - Batteriosi (*Pseudomonas tabaci*), Antracnosi, Peronospora: 3-3,5 kg/ha.

FLOREALI, ORNAMENTALI - Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, Batteriosi (azione collaterale): Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 300-350 g.

Cipresso – Cancro del cipresso: trattamenti preventivi in primavera e autunno irrorando completamente tutto il fusto e la chioma alla dose di 950-1100 g.

Trattamento alla risaia - Alghe e Molluschi: somministrare 3-3,5 kg/ha quando l'acqua ha raggiunto l'altezza di 10 cm.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Etichetta per confezioni di formato ridotto

COPRANTOL® WG

Granuli idrodisperdibili

Fungicida colorato per la difesa di vite, fruttiferi, olivo, colture ortive, barbabietola da zucchero, patata, colture ornamentali e floreali, cipresso.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) .... g. 32
Coformulanti ed inerti ....q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Sanità n° 9758 del 30.09.1998
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Partita N°......
Contenuto netto: 0,1 Kg
Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici: può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.
®Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
Distribuito da: SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. Via Gallarate, 139 Milano – tel. 0233444.1

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10896

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Oxaril Flow», registrato al n. 9986, a nome dell'impresa Scam S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemente ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemente ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 16 marzo 1999, con il quale è stato registrato al n. 9986 il prodotto fitosanitario denominato «Oxaril Flow», modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano, Modena, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2004 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, l'estensione d'impiego a nuove colture;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 14 novembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 12 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica di composizione relativamente al contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, l'estensione d'impiego a nuove colture, e la classificazione in Xi (irritante), N (pericoloso per l'ambiente) con le frasi di rischio R 43-50-53 e i seguenti consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61 del prodotto fitosanitario, denominato OXARIL FLOW, registrato al n. 9986 con decreto del 16 marzo 1999, modificato da ultimo con decreto dirigenziale 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano, Modena.

Il prodotto è preparato nello stabilimento di produzione dell'Impresa: Scam S.p.a. - Modena.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 0,1-0,5-1-5-10 litri.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OXARIL FLOW

DISERBANTE A BASE DI OXADIAZON IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
- Oxadiazon puro g 34,1 (= 380 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 9986 del 16/03/1999 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Litri 0,100/ 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO OXARIL FLOW è un diserbante in sospensione concentrata (flowable) che agisce per assorbimento radicale sui germinelli e per contatto su steli e foglie delle infestanti. Viene indicato per il controllo di Acetosella *(Oxalis spp.)*, Alisma *(A. plantago)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Atriplice maggiore *(A. papula)*, Borsa del pastore *(C. bursa-pastoris)*, Giunco fiorito *(B. umbellatus)*, Camomilla comune *(M. camomilla)*, Correggiola *(P. aviculare)*, Erba calderina *(S. vulgaris)*, Erba morella *(S. nigrum)*, Erba porcellana *(P. oleracea)*, Eterantera *(Heteranthera spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Falso panico *(S. viridis)*, Farinaccio selvatico *(C. album)*, Fumaria *(F. officinalis)*, Galinsoga *(G. parviflora)*, Giavoni *(Echinocloa spp.)*, Erba mercorella *(M. annua)*, Papavero *(P. rhoeas)*, Poa *(Poa pratensis)*, Poligoni *(Polygonum spp.)*, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Sanguinella *(D. sanguinalis)*, Scirpus *(Scirpus spp.)*, Senape selvatica *(S. arvensis)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Vilucchio *(C. arvensis)*. Sono invece mediamente resistenti: Avena selvatica *(Avena spp.)*, Attaccamani *(G. aparine)*, Cencio molle *(A. theophrasti)*, Falsa gramigna *(A. repens)*, Fienarola *(P. annua)*, Forbicina *(Bidens spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.)*, Loglio *(Lollium spp.)*. Risultano scarsamente sensibili all'azione di OXARIL FLOW Assenzio selvatico *(A. vulgaris)*, Carice *(Carex spp.)*, Centocchio *(S. media)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Gramigna comune *(C. dactylon)*, Soffione *(T. officinalis)*, Sorghetta *(S. halepense)*, Stoppione *(Cirsium spp.)*.
Riso: Contro l'Eterantera 0,650-1,300 l/Ha in funzione del livello di infestazione, impiegando la dose maggiore nei terreni di medio impasto e utilizzando 400-600 litri di acqua per ettaro. Il trattamento contiene anche le emergenze precoci di Giavone, Alisma, Giunco fiorito e Ciperacee. Trattare in pre-semina della coltura sia con risaia in asciutta che su risaia allagata, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm). Dopo il trattamento attendere 48 ore prima di procedere alla semina per lasciare sedimentare le particelle limose, evitando di porre il seme in acque torbide. Si consiglia di mantenere, nelle camere, un livello di acqua moderato (max 10 - 12 cm) nelle prime fasi vegetative. Su Riso coltivato in asciutta il trattamento deve essere effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, alla dose di 1,5–2,0 l/Ha.
Girasole, Soia: alla dose di 1,5 l/Ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Si possono verificare, a causa del trattamento, ingiallimenti della coltura che sono momentanei e non causano alcun danno alla produzione. In caso di mancata pioggia effettuare una irrigazione entro 10-12 giorni dall'intervento.
Garofano: trattare dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti, alla dose di 1,5–2,0 l/Ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio elevare il quantitativo di formulato a 5-6 l/Ha.
Aglio, Finocchio: 1,0-2,0 l/Ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Colture trapiantate di Carciofo, Cavolfiore, Cicoria, Finocchio, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco: 1,0-2,0 l/Ha prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti. Su Lattuga non superare la dose di 1,0 l/Ha e non impiegare su coltivazioni sotto serra o tunnel.
POST-IMPIANTO
Asparago: trattare dopo la rincalzatura, con totale copertura delle zampe. Per la lotta contro il Vilucchio intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi alla dose di 5,0-6,5 l/Ha.
Carciofo: contro l'Acetosella *(Oxalis spp.)* alla dose di 5,0-6,5 l/Ha, in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare la vegetazione della coltura.

Actinidia, Albicocco, Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pioppo, Susino, Vite: nei vivai alla dose di 5,5-6,5 l/Ha, dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa: non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
Sugli impianti in produzione alla dose di 2,5 l/Ha (infestanti annuali) e 6,5 l/Ha (controllo del Convolvolo); sulla vite impiegare solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata da terra.
Sulle piante a foglia caduca effettuare il trattamento a fine inverno, prima che avvenga il risveglio vegetativo. Sulle colture sopraindicate non colpire la vegetazione, se presente, o parti che non siano lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno ed in caso di siccità effettuare una irrigazione entro 10-12 giorni dall'applicazione.
Argini di fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree incolte ed industriali: impiegare lla dose di 4,0-6,5 l/Ha, preferibilmente in associazione con erbicidi ad attività fogliare (Glifosate, Glufosinate ammonio, ecc.).
Tappeti erbosi di graminacee: intervenire in primavera alla dose di 1,0-2,0 l/Ha (100-200 ml/1.000 m^2).
COMPATIBILITA': non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Nel caso di piogge battenti o irrigazioni di forte intensità dopo l'applicazione di OXARIL FLOW, la vegetazione delle colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno assorbito il prodotto e causare ustioni dei tessuti verdi e ritardi dell'accrescimento vegetativo. Su asparago in caso di ristagno idrico e con coltura poco sviluppata, i turrioni possono dare origine a curvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua ed in presenza di basse
temperature che rallentano lo sviluppo della Soia, possono manifestarsi fallanze nell'emergenza della stessa. Nei trattamenti in vivaio non intervenire su piante non sufficientemente significate. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 100

OXARIL FLOW

DISERBANTE A BASE DI OXADIAZON IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono

- **Oxadiazon puro g 34,1 (= 380 g/l)**
- **Coformulanti q.b. a g 100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Registrazione n. 9986 del 16/03/1999 del Ministero della Sanità

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

ml 100 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Foglio illustrativo

OXARIL FLOW

DISERBANTE A BASE DI OXADIAZON IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO OXARIL FLOW è un diserbante in sospensione concentrata (flowable) che agisce per assorbimento radicale sui germinelli e per contatto su steli e foglie delle infestanti. Viene indicato per il controllo di Acetosella *(Oxalis spp.)*, Alisma *(A. plantago)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Atriplice maggiore *(A. papula)*, Borsa del pastore *(C. bursa-pastoris)*, Giunco fiorito *(B. umbellatus)*, Camomilla comune *(M. camomilla)*, Correggiola *(P. aviculare)*, Erba calderina *(S. vulgaris)*, Erba morella *(S. nigrum)*, Erba porcellana *(P. oleracea)*, Eterantera *(Heteranthera spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Falso panico *(S. viridis)*, Farinaccio selvatico *(C. album)*, Fumaria *(F. officinalis)*, Galinsoga *(G. parviflora)*, Giavoni *(Echinocloa spp.)*, Erba mercorella *(M. annua)*, Papavero *(P. rhoeas)*, Poa *(Poa pratensis)*, Poligoni *(Polygonum spp.)*, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Sanguinella *(D. sanguinalis)*, Scirpus *(Scirpus spp.)*, Senape selvatica *(S. arvensis)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Vilucchio *(C. arvensis)*. Sono invece mediamente resistenti: Avena selvatica *(Avena spp.)*, Attaccamani *(G. aparine)*, Cencio molle *(A. theophrasti)*, Falsa gramigna *(A. repens)*, Fienarola *(P. annua)*, Forbicina *(Bidens spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.)*, Loglio *(Lollium spp.)*. Risultano scarsamente sensibili all'azione di OXARIL FLOW Assenzio selvatico *(A. vulgaris)*, Carice *(Carex spp.)*, Centocchio *(S. media)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Gramigna comune *(C. dactylon)*, Soffione *(T. officinalis)*, Sorghetta *(S. halepense)*, Stoppione *(Cirsium spp.)*.

Riso: Contro l'Eterantera 0,650-1,300 l/Ha in funzione del livello di infestazione, impiegando la dose maggiore nei terreni di medio impasto e utilizzando 400-600 litri di acqua per ettaro. Il trattamento contiene anche le emergenze precoci di Giavone, Alisma, Giunco fiorito e Ciperacee. Trattare in pre-semina della coltura sia con risaia in asciutta che su risaia allagata, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm). Dopo il trattamento attendere 48 ore prima di procedere alla semina per lasciare sedimentare le particelle limose, evitando di porre il seme in acque torbide. Si consiglia di mantenere, nelle camere, un livello di acqua moderato (max 10 - 12 cm) nelle prime fasi vegetative. Su Riso coltivato in asciutta il trattamento deve essere effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, alla dose di 1,5–2,0 l/Ha.

Girasole, Soia: alla dose di 1,5 l/Ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Si possono verificare, a causa del trattamento, ingiallimenti della coltura che sono momentanei e non causano alcun danno alla produzione. In caso di mancata pioggia effettuare una irrigazione entro 10-12 giorni dall'intervento.

Garofano: trattare dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti, alla dose di 1,5–2,0 l/Ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio elevare il quantitativo di formulato a 5-6 l/Ha.

Aglio, Finocchio: 1,0-2,0 l/Ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

Colture trapiantate di Carciofo, Cavolfiore, Cicoria, Finocchio, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco: 1,0-2,0 l/Ha prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti. Su Lattuga non superare la dose di 1,0 l/Ha e non impiegare su coltivazioni sotto serra o tunnel.

POST-IMPIANTO

Asparago: trattare dopo la rincalzatura, con totale copertura delle zampe. Per la lotta contro il Vilucchio intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi alla dose di 5,0-6,5 l/Ha.

Carciofo: contro l'Acetosella *(Oxalis spp.)* alla dose di 5,0-6,5 l/Ha, in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare la vegetazione della coltura.

Actinidia, Albicocco, Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pioppo, Susino, Vite: nei vivai alla dose di 5,5-6,5 l/Ha, dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa: non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.

Sugli impianti in produzione alla dose di 2,5 l/Ha (infestanti annuali) e 6,5 l/Ha (controllo del Convolvolo); sulla vite impiegare solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata da terra.

Sulle piante a foglia caduca effettuare il trattamento a fine inverno, prima che avvenga il risveglio vegetativo. Sulle colture sopraindicate non colpire la vegetazione, se presente, o parti che non siano lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno ed in caso di siccità effettuare una irrigazione entro 10-12 giorni dall'applicazione.

Argini di fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree incolte ed industriali: impiegare lla dose di 4,0-6,5 l/Ha, preferibilmente in associazione con erbicidi ad attività fogliare (Glifosate, Glufosinate ammonio, ecc.).

Tappeti erbosi di graminacee: intervenire in primavera alla dose di 1,0-2,0 l/Ha (100-200 ml/1.000 m^2).

COMPATIBILITA': non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Nel caso di piogge battenti o irrigazioni di forte intensità dopo l'applicazione di OXARIL FLOW, la vegetazione delle colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno assorbito il prodotto e causare ustioni dei tessuti verdi e ritardi dell'accrescimento vegetativo. Su asparago in caso di ristagno idrico e con coltura poco sviluppata, i turrioni possono dare origine a curvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua ed in presenza di basse

temperature che rallentano lo sviluppo della Soia, possono manifestarsi fallanze nell'emergenza della stessa. Nei trattamenti in vivaio non intervenire su piante non sufficientemente significate. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano-Modena Tel. 059-586511

06A10805

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Arius», registrato al n. 9995, a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 marzo 1999, con il quale è stato registrato al n. 9995 il prodotto fitosanitario denominato Arius, modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences B.V., con sede legale in viale A. Masini n. 36 - 40126 Bologna e preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2004 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione all'estensione d'impiego relativamente alle colture;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 19 settembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 5 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica di composizione relativamente alle colture, del prodotto fitosanitario denominato ARIUS, modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V., con sede legale in viale A. Masini n. 36 - 40126 Bologna.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti di produzione e/o confezionamento: Dow Agrosciences Ltd. - King's Lynn - Norfolk (UK); Dow Agrosciences S.a.s. - Drusenheim (Francia); Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina); Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-30-50-100-250-300-500; litri 1-3.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

ARIUS*

Fungicida ad azione preventiva per il controllo dell'oidio su vite, melone, anguria, zucca, melo, pesco e nettarine, albiccocco, fragola, carciofo

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di ARIUS
Quinoxyfen 22,58% (= 250 g/l)
Coformulanti e solventi 11,39%
Acqua q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **10 - 30 - 50 - 100 - 250 - 300 - 500 ml**
1 – 3 litri

Registrazione n. 9995 del 22/03/1999 del Ministero della Sanità
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Arius controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), del melone, anguria e zucca (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea*), del melo (*Podosphaera leucotricha*), del pesco, delle nettarine e dell'albicocco (*Sphaerotheca pannosa* e *Podosphaera tridactyla*), della fragola (*Sphaerotheca macularis*) e del carciofo (*Leveillula taurica*).

Modalità d'applicazione:

Vite da Vino e Vite da Tavola: impiegare ARIUS alla dose di 20-25 ml/hl iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-14 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare ARIUS alla dose di 25-30 ml/hl ad intervalli di 8-12 giorni. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia.

Avvertenza: se alla ripresa vegetativa fossero presenti sintomi di infezioni primarie (germogli a bandiera), è consigliabile effettuare un trattamento con ARIUS in combinazione estemporanea con antioidici ad azione endoterapica o curativa alle dosi riportate in etichetta, ripetendo l'applicazione dopo 5-7 giorni. Successivamente è possibile continuare i trattamenti seguendo il calendario d'impiego riportato per vite da vino e da tavola.

Melone, anguria, zucca (in pieno campo): impiegare ARIUS alla dose di 20-25 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 10-12 giorni. Non applicare su colture che non hanno ancora superato la crisi di post-trapianto o che risultano indebolite da squilibri idrici, termici o nutrizionali.

Melo: impiegare ARIUS alla dose di 25-30 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva da mazzetti affioranti a frutto noce ad intervalli di 8-12 giorni in relazione all'andamento stagionale. Se alla ripresa vegetativa fossero presenti sintomi di infezioni primarie è consigliabile effettuare trattamenti di apertura con fungicidi ad azione curativa o endoterapica secondo le modalità riportate in etichetta.

Per completare l'attività nei confronti della ticchiolatura del melo, è necessario impiegare ARIUS in miscela con fungicidi sistemici o di contatto efficaci nei confronti della malattia.

Pesco, nettarine e albicocco: impiegare ARIUS alla dose di 25-30 ml/hl iniziando alla sfioritura e ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni. Eventualmente riprendere i trattamenti alla comparsa della infezione secondaria applicando ogni 7-8 giorni.

Fragola: impiegare ARIUS alla dose di 30 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-10 giorni.

Carciofo: impiegare ARIUS alla dose di 30 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-10 giorni.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 5 trattamenti nell'arco della stagione e comunque non più di 3 consecutivi.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi, insetticidi ed acaricidi impiegati sulle colture riportate in etichetta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere le applicazioni **28 giorni** prima della raccolta dell'uva da tavola e da vino, **7 giorni** per anguria, melone, zucca, **14 giorni** per melo, pesco, nettarine, albicocco, **3 giorni** per fragola e carciofo.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 h.

Adoperare ad una distanza non inferiore a 5 m dai corpi idrici quando impiegato su vite, melo e pesco e ad una distanza non inferiore a 1 m dai corpi idrici quando impiegato su melone, anguria e zucca, fragola e carciofo.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

ARIUS*

FUNGICIDA

Composizione di ARIUS:
Quinoxyfen 22,58% (= 250 g/l)
Coformulanti e solventi 11,39%
Acqua q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Taglie autorizzate: **10 - 30 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. 9995 del 22/03/1999 del Ministero della Sanità
Partita n.: vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A10806

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Chimigor 20», registrato al n. 11310, a nome dell'impresa Diachem S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 9 maggio 2002, con il quale è stato registrato al n. 11310 il prodotto fitosanitario denominato Vafor Dim, modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale n. 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) e preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 24 marzo 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e la variazione della denominazione del prodotto fitosanitario in Chimigor 20;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 1° ottobre 2006;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 1° ottobre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica di composizione relativamente al contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, la classificazione come esente da classificazione con i seguenti consigli di prudenza S 2-13-20/21 del prodotto fitosanitario ora denominato CHIMIGOR 20, registrato al n. 11310 con decreto del 9 maggio 2002, modificato da ultimo con decreto dirigenziale 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale n. 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo).

Il prodotto è preparato negli stabilimenti di produzione delle imprese:

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (Modena);

Sipcam S.p.a. - Salerano S/L. (Lodi).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500-750; l 1-3-5-10-20.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHIMIGOR 20

Insetticida a base di Dimetoato
Liquido solubile

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

DIMETOATO puro	g 20 (= 202 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15 - Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
IRCA SERVICE S.p.A - Fornovo S. Giovanni (BG)
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)
SIPCAM S.p.A. – Salerano S/L. (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 11310 del 09/05/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml **50-100-200–250-500-750–** l **1 – 3 – 5 – 10 - 20**

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il CHIMIGOR 20 è un insetticida dotato di efficacia contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie.
CHIMIGOR 20 ha un potere abbattente ed una azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (vivai di piante non in produzione): contro Afidi, Acari, - Cocciniglie e Ragno rosso 250 ml/hl.
OLIVO: contro Mosca delle olive 280 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 150 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 280 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 180 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 140 ml/hl.
CILIEGIO: contro Mosca della ciliegia 100 ml/hl sulle varietà a maturazione media e tardiva.
ASPARAGO: contro Mosca 140-200 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 180 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 140-200 ml/hl; contro Vasate 200 ml/hl.
LATTUGA (solo in pieno campo),**BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA**: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 140-200 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 100 ml/hl, contro Mosca 140-200 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 100-200 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 140-180 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Afidi e Sminturide 100-140 ml/hl.
FLORICOLE: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 400 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 600 ml/hl.
Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.
COMPATIBILITA':
Il CHIMIGOR 20 è compatibile con tutti i fungicidi comunemente usati ad eccezione della poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA':
si sconsiglia l'impiego del prodotto su cedro, arancio amaro, limone interdonato, crisantemo, e su varietà di olivo quali: Coratina, Canino, Frantoio, Simona, Vernina, Marsella, Itrana, Bosana.
RISCHI DI NOCIVITA':
a seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:
14 giorni prima della raccolta per lattuga e asparago;
20 giorni per tabacco e ciliegio;
21 giorni per pomodoro e melanzana;
28 giorni per olivo, frumento, segale e triticale;
30 giorni per barbabietola da zucchero, bietola rossa, rapa e rutabaga.

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CHIMIGOR 20

Insetticida a base di Dimetoato
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
DIMETOATO puro g 20 (= 202 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15 - Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
IRCA SERVICE S.p.A - Fornovo S. Giovanni (BG)
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)
SIPCAM S.p.A. – Salerano S/L. (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 11310 del 09/05/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A10889

DECRETO 21 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Allum combi R», registrato al n. 10947, a nome dell'impresa Agrosol S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 5 giugno 2001, con il quale è stato registrato al n. 10947 il prodotto fitosanitario denominato Cimoxan Triplo, a nome dell'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in Via Matteotti n. 16 - 48100 Ravenna, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 14 marzo 2003 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente al contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, l'estensione d'impiego, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e la variazione della denominazione del prodotto fitosanitario in Allum combi R;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 28 settembre 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 26 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica di composizione relativamente al contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, l'estensione di impiego relativamente alle colture e la classificazione in Xn (nocivo), N (pericoloso per l'ambiente), con le frasi di rischio R 20-37-41-43-51-53 e i seguenti consigli di prudenza S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-61, del prodotto fitosanitario ora denominato Allum combi R, registrato al n. 10947 con decreto del 5 giugno 2001, a nome dell'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in Via Matteotti n. 16 - 48100 Ravenna.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (Ravenna) - Torre s.r.l. - Torrenieri (Siena).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500, kg 1-2-4-5-8-10-20 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 200 - g 500 - kg 1 - kg 2.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Allum combi R

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sottoelencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

POLVERE BAGNABILE

Partita n.: *

Composizione
Fosetil alluminio puro .....g 25
Rame metallo puro ....g 25
(da Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGROSOL SRL
Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

Officine di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Torre srl - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 10947 Ministero della Sanità del 05/06/2001

Contenuto netto : g 100 – 200 – 250 - 500
kg 1 – 2 – 4 - 5 – 8 - 10 - 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Fosetil Alluminio 25%
Rame metallo 25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Fosetil alluminio:
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

Rame :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Allum combi R è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro di azione dotato sia di azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti, che di copertura. La presenza di rame conferisce al prodotto un'apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi. Grazie a queste sue caratteristiche il prodotto può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

- VITE : contro Peronospora (***Phytophthora infestans***), Escoriosi (***Phomopsis viticola***), Antracnosi (***Elsinoe Ampelina***), Blak-rot (***Guignardia bidwelli***), intervenendo preventivamente ogni 10-14 giorni alla dose di 400-500 g/hl
- PESCO : contro Bolla (***Taphrina deformans***), Corineo (***Coryneum Beijerinckii***), Cancri rameali (***Nectria spp.***), Batteriosi (***Pseudomonas mors-prunorum***) alla dose di 400-500 g/hl nei trattamenti autunnali alla caduta delle foglie e di fine inverno prima del rigonfiamento delle gemme.
- AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Pompelmo) : contro gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti (***Phytophthora spp.***); Antracnosi (***Colletotrichum gloeosporioides***) e Mal secco (***Phoma tracheiphila***), Fumaggini (***Capnodium spp., Cladosporium spp.***) irrorazioni fogliari alla dose di 500 g/hl
- MELO, PERO : contro Antracnosi (***Guignardia spp.***) e Alternaria (***Stemphylium vesicarium***), Cancri rameali (***Nectria galligena***), Batteriosi (***Pseudomonas syringae***) in trattamenti primaverili-estivi alla dose di 3 Kg/Ha
- ACTINIDIA : contro Peronospora (***Phytophthora spp.***) alla dose di 4-5 Kg/Ha
- FRAGOLA : contro Vaiolatura rossa (***Mycosphaerella fragariae***), Batteriosi (***Pseudomonas spp.***) alla dose di 150-200 g/hl
- POMODORO : contro Peronospora (***Phytophthora infestans***), Alternaria (***Alternaria solani***), contenimento delle Batteriosi (***Pseudomonas spp.***) alla dose di 4-5 Kg/Ha
- CARCIOFO : contro Peronospora (***Bremia lactucae***) e contenimento delle Batteriosi (***Pseudomonas spp.***) alla dose di 4-5 Kg/Ha
- LATTUGA : contro Antracnosi (***Marssonina panattoniana***), Alternaria (***Alternaria porri***), Cladosporiosi (***Cladosporium spp.***), Ascochita (***Ascochyta spp.***) alla dose di 150-200 g/hl; Intervenire alla prima comparsa dei sintomi
- MELONE, COCOMERO, CETRIOLO : contro Peronospora (***Pseudoperonospora cubensis***) alla dose di 5 Kg/Ha
- SPINACIO : contro Peronospora (***P. spinaciae, P. cubensis***), Antracnosi (***Colletotrichum spp.***), Cladosporiosi (***Cladosporium spp.***) alla dose di 150-200 g/hl
- VIVAI DI FRUTTIFERI E ORNAMENTALI : contro Peronospora (***Phytophthora spp.***), Alternarie (***Alternaria spp.***), Antracnosi (***Colletotrichum spp.***), Batteriosi (***Pseudomonasspp.***), Cancri rameali (***Nectria spp.***) alla dose di 400-600 g/hl

Si consiglia di trattare ad intervalli di 8-10 giorni, se si impiega la dose inferiore, e 12 giorni con il dosaggio più elevato

Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a forte reazione acida o alcalina, i prodotti in formulazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare la vite in fioritura.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti: 30 giorni prima della raccolta su fragola; 40 giorni prima della raccolta su melo, pero, actinidia, pesco, vite; 80 giorni prima della raccolta su arancio, mandarino, limone, pompelmo; 20 giorni prima della raccolta su altre colture.

Attenzione : da impiegare in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Allum combi R

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sottoelencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Partita n.: *

Composizione
Fosetil alluminio puro . g 25
Rame metallo puro .....g 25
(da Ossicloruro)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Nocivo per inalazione; Irritante per le vie respiratorie; Rischio di gravi lesioni oculari; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROSOL SRL
Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

Officine di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Torre srl - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 10947 Ministero della Sanità del 05/06/2001

Contenuto netto :
kg **1** (2x500g)(5x200g); **2** (1x2kg)(2x1kg)(4x500g)(10x200g); **4** (2x2kg)(4x1kg)(8x500g); **5** (5x1kg)(10x500g); **8** (4x2kg)(8x1kg); **10** (10x1kg)(20x500g)(5x2kg)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Fosetil Alluminio 25%
Rame metallo 25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fosetil alluminio: Sintomi : sedazione, dispnea, depressione
Rame : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Allum combi R è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro di azione dotato sia di azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti, che di copertura. La presenza di rame conferisce al prodotto un'apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi. Grazie a queste sue caratteristiche il prodotto può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

- VITE : contro Peronospora (***Phytophthora infestans***), Escoriosi (***Phomopsis viticola***), Antracnosi (***Elsinoe Ampelina***), Blak-rot (***Guignardia bidwelli***), intervenendo preventivamente ogni 10-14 giorni alla dose di 400-500 g/hl
- PESCO : contro Bolla (***Taphrina deformans***), Corineo (***Coryneum Beijerinckii***), Cancri rameali (***Nectria spp.***), Batteriosi (***Pseudomonas mors-prunorum***) alla dose di 400-500 g/hl nei trattamenti autunnali alla caduta delle foglie e di fine inverno prima del rigonfiamento delle gemme.
- AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Pompelmo) : contro gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti (***Phytophthora spp.***); Antracnosi (***Colletotrichum gloeosporioides***) e Mal secco (***Phoma tracheiphila***), Fumaggini (***Capnodium spp., Cladosporium spp.***) irrorazioni fogliari alla dose di 500 g/hl
- MELO, PERO : contro Antracnosi (***Guignardia spp.***) e Alternaria (***Stemphylium vesicarium***), Cancri rameali (***Nectria galligena***), Batteriosi (***Pseudomonas syringae***) in trattamenti primaverili-estivi alla dose di 3 Kg/Ha
- ACTINIDIA : contro Peronospora (***Phytophthora spp.***) alla dose di 4-5 Kg/Ha
- FRAGOLA : contro Vaiolatura rossa (***Mycosphaerella fragariae***), Batteriosi (***Pseudomonas spp.***) alla dose di 150-200 g/hl
- POMODORO : contro Peronospora (***Phytophthora infestans***), Alternaria (***Alternaria solani***), contenimento delle Batteriosi (***Pseudomonas spp.***) alla dose di 4-5 Kg/Ha
- CARCIOFO : contro Peronospora (***Bremia lactucae***) e contenimento delle Batteriosi (***Pseudomonas spp.***) alla dose di 4-5 Kg/Ha
- LATTUGA : contro Antracnosi (***Marssonina panattoniana***), Alternaria (***Alternaria porri***), Cladosporiosi (***Cladosporium spp.***), Ascochita (***Ascochyta spp.***) alla dose di 150-200 g/hl, Intervenire alla prima comparsa dei sintomi
- MELONE, COCOMERO, CETRIOLO : contro Peronospora (***Pseudoperonospora cubensis***) alla dose di 5 Kg/Ha
- SPINACIO : contro Peronospora (***P. spinaciae, P. cubensis***), Antracnosi (***Colletotrichum spp.***), Cladosporiosi (***Cladosporium spp.***) alla dose di 150-200 g/hl
- VIVAI DI FRUTTIFERI E ORNAMENTALI : contro Peronospora (***Phytophthora spp.***), Alternarie (***Alternaria spp.***), Antracnosi (***Colletotrichum spp.***), Batteriosi (***Pseudomonas spp.***), Cancri rameali (***Nectria spp.***) alla dose di 400-600 g/hl

Si consiglia di trattare ad intervalli di 8-10 giorni, se si impiega la dose inferiore, e 12 giorni con il dosaggio più elevato

Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a forte reazione acida o alcalina, i prodotti in formulazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare la vite in fioritura.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti: 30 giorni prima della raccolta su fragola; 40 giorni prima della raccolta su melo, pero, actinidia, pesco, vite ; 80 giorni prima della raccolta su arancio, mandarino, limone, pompelmo; 20 giorni prima della raccolta su altre colture.

Attenzione : da impiegare in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

Preparazione

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

STOCCAGGIO :
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti, richiudere bene la confezione
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi

1 Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 d'acqua lasciando fermo l'agitatore

2 Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

3 Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

4 Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI, PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Facsimile di stampa per la monodose idrosolubile

ALLUM combi R

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sottoelencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro ..... g 25
Rame metallo puro .... g 25
(da ossicloruro)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

AGROSOL S.R.L.
Via Matteotti,16 - 48100 Ravenna

Registrazione n. 10947 Ministero della Salute del 05/06/2001

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Torre srl - Torrenieri (SI)

Contenuto netto : g 200 - 500 **kg 1 - 2**

Avvertenza : leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna

Da non vendere ne conservare fuori della confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

06A10804

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaiela Lucia Costea, cittadina rumena, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihaiela Lucia Costea, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di baccalaureato, indirizzo chimica industriale, conseguito presso il Liceo statale industriale di Orastie (Romania) e del certificato di qualifica professionale conseguito presso la Scuola postliceale dell'industria alimentare di Galati (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idonei i titoli dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Roma il 30 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mihaiela Lucia Costea, nata il 27 gennaio 1968 a Orastie (Romania), cittadina rumena, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10592

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Emil Shapira, cittadino israeliano, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici e degli impanti radiotelevisivi ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Emil Shapira, cittadino israeliano, ha chiesto il riconoscimento del diploma post-liceale di perito in «Ingegneria elettrica/elettronica - Sistemi di approvvigionamento comandi e dispositivi controllo», conseguito presso l'istituto di istruzione «Bosm't» di Haifa, (Israele), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti radiotelevisivi ed elettronici;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio delle attività sopra indicate, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, anche in considerazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di attività;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-ANIM;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Trieste il 20 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Emil Shapira, nato il 1° novembre 1978 a Gorkij (U.S.S.R.), cittadino israeliano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10593

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Lyubomyra Kachanyuk, cittadina ucraina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lyubomyra Kachanyuk, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea «Pedagogica e metodica d'istruzione media. Biologia», conseguito presso l'Università statale pedagogica «Volodymyr Gnatyuk» di Ternopil (Ucraina), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Milano il 27 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Lyubomyra Kachanyuk, nata il 15 marzo 1967 a Ivano Frankovsf (Ucraina), cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10594

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Flora Dragoti, cittadina albanese, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flora Dragoti, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità conseguito presso la scuola media superiore statale professionale, indirizzo agronomia, «Mihal Shahini» di Cerrik (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese e esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Considerato che la richiedente è titolare di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Asti il 27 giugno 2005 e non è pertanto necessaria la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Flora Dragoti, nata il 20 maggio 1961 a Elbasan (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10586

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Delia Mariana Jiga, cittadina rumena, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Delia Mariana Jiga, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di baccalaureato conseguito presso il liceo statale industriale «Mihai Viteazul», sezione scientifica, di Turda (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Milano il 19 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Delia Mariana JIGA, nata il 14 marzo 1959 a Cimpia Turzii (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10587

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Thoma Sima, cittadino albanese, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, degli impianti radiotelevisivi ed elettronici e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Thoma Sima, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del diploma laurea in «Ingegneria meccanica», conseguito presso il Politecnico di Tirana, (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, degli impianti radiotelevisivi ed elettronici e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, anche alla luce dell'esperienza professionale maturata, ai fini dell'esercizio delle attività sopra indicate, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-ANIM;

Considerato che il richiedente è titolare di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Novara il 19 ottobre 2005 e non è pertanto necessaria la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Thoma Sima, nato il 4 aprile 1970 a Himare-Vlore (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10588

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2006.

Recepimento della rettifica della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché la loro installazione sui veicoli;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Vista la rettifica della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 130 del 18 maggio 2006;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il punto 2.4.2. dell'allegato VII al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di attuazione della direttiva 94/20/CE, è sostituito dal seguente:

«2.4.2. Al montaggio sui rimorchi ad asse centrale la cui massa totale C supera 3,5 t e che comportano più di un asse, i rimorchi devono essere dotati di un dispositivo di ripartizione del carico assiale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 63

06A10802

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona nel giorno 9 novembre 2006, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 514/D/ap del 7 novembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 9 novembre 2006, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 17 novembre 2006, protocollo n. 2636/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A10850

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Savona il 18 e 30 ottobre 2006, dalle ore 12 alle ore 13,30.

Motivazioni.

L'Ufficio di Savona ha comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblee indette dalle organizzazioni sindacali:

nota n. 55928 del 19 ottobre 2006 - chiusura al pubblico il 18 ottobre 2006 dalle ore 12 alle ore 13,30;

nota n. 58882 del 2 novembre 2006 - chiusura al pubblico il 30 ottobre 2006 dalle ore 12 alle 13,30.

Il Garante del contribuente, con note n. 4513 del 25 ottobre 2006 e n. 4583 del 15 novembre 2006, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera n. 292 del Comitato di gestione del 20 gennaio 2006 - prot. n. 11618.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 24 novembre 2006

p. *Il direttore regionale:* SENSI

06A10961

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xolair» (omalizumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 108/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xolair» (omalizumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/05/319/002-150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione 17 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xolair» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale XOLAIR (omalizumab) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10), 135VCG (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Xolair» è indicato per migliorare il controllo dell'asma quando somministrato come terapia aggiuntiva in pazienti adulti ad adolescenti (dai 12 anni di età in poi) con asma allergica grave persistente con test cutaneo o reattività in vitro positivi ad un aeroallergene perenne e che hanno ridotta funzionalità polmonare (FEV < 80%) nonché frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e con documentazione di ripeute esacerbazioni asmatiche gravi nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria. Il trattamento con «Xolair» deve essere considerato solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE mediata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Xolair» (omalizumab) è classificata come segue:

confezione: 150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10), 135VCG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 369,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 609,99 euro.

La prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione riportata in allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

La farmacia interna provvede alla dispensazione del farmaco, verificando la compilazione scheda di prescrizione sopra richiamata.

Tetto di spesa (ex factory) di 7,5 milioni di euro nel primo anno di commercializzazione. In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Validità del contratto 18 mesi, al termine del quale sarà riesaminato il profilo di efficacia del farmaco in base agli ulteriori studi condotti dalla ditta, ai fini della conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 20 della legge n. 338/2000.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO

SCHEDA PER LA PRESCRIZIONE DI OMALIZUMAB (XOLAIR)

INDICAZIONE TERAPEUTICA

XOLAIR è indicato per migliorare il controllo dell'asma quando somministrato come terapia aggiuntiva in pazienti adulti ad adolescenti (dai 12 anni di età in poi) con asma allergica grave persistente con test cutaneo o reattività in vitro positivi ad un aeroallergene perenne e che hanno ridotta funzionalità polmonare (FEV1 <80%) nonché frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e con documentazione di ripeute esacerbazioni asmatiche gravi nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, piu' un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria. Il trattamento con XOLAIR deve essere considerato solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE mediata.

REGIME DI DISPENSAZIONE DEL FARMACO.

Omalizumab può essere prescritto:

C1. in regime di prescrizione e dispensazione ospedaliera (H/OSP1)

C2. solamente in pazienti che soddisfino a tutti i 6 criteri di eleggibilità al trattamento riportati al punto A

C3. con un attento monitoraggio degli effetti collaterali e dell'efficacia.

PAZIENTE

U.O.________________________

PAZIENTE__________ DATA NASCITA______________

A. CRITERI DI ELIGIBILITÀ AL TRATTAMENTO

I pazienti eligibili per il trattamento con omalizumab devono avere (al momento della prescrizione) tutte le seguenti caratteristiche:

A1. età ≥12 anni e diagnosi di asma allergica persistente di grado moderato e grave*: ☐

A2. scarso controllo della malattia asmatica (persistenza sintomatologia,
visite in Pronto Soccorso e ricoveri nell'anno precedente): ☐

A3. trattamento steroideo per via inalatoria *ad alte dosi* in atto: ☐

A4. trattamento per via inalatoria broncodilatatore a lunga durata in atto: ☐

A5. IgE totali sieriche comprese tra 30 e 700 IU/ml: ☐

A6. evidenza di positività per un allergene perenne della malattia (prick test o RAST): ☐

*secondo la classificazione delle linee guida GINA (NHLBI/WHO Workshop Report *Global Strategy for Asthma Management and Prevention* 2005, NIH Publication No. 02-3659, www.ginasthma.org).

B. TERAPIE IN ATTO AL MOMENTO DELLA PRESCRIZIONE.

Nota: specificare per ogni categoria molecola e dosaggio

B1. steroidi inalatori: ☐

Principio attivo_______________ dosaggio_______________

B2. broncodilatatori a lunga durata di azione (specificare): ☐

Principio attivo_______________ dosaggio_______________

B3. anti-leucotrienici: ☐

Principio attivo_______________ dosaggio_______________

B4. teofillinici: ☐

Principio attivo_______________ dosaggio_______________

B5. steroidi per via generale: ☐

Principio attivo_______________ dosaggio_______________

C. TERAPIA CON OMALIZUMAB:

Somministrazione n._______________ Dosaggio_______________

Data inizio della terapia_______________

D. DURATA E MONITORAGGIO DELLA TERAPIA CON OMALIZUMAB.

D1. Omalizumab può essere somministrato per un massimo di 12 mesi.

D2. Al momento dell'inizio della terapia ed ogni 6 mesi dovranno essere riportati per ogni paziente:

- i valori di funzionalità respiratoria (FEV_1 o PEF mattutino)
- la terapia anti-asmatica in atto (molecole e dosaggio)
- il livello sierico delle IgE
- eventuali ricoveri per riacutizzazione di asma bronchiale.

D3. Ogni effetto collaterale potenzialmente riferibile al trattamento con omalizumab dovrà essere prontamente riportato.

Nota: come da scheda tecnica, dopo 16 settimane di terapia deve essere valutato l'eventuale miglioramento del controllo globale della malattia, in assenza del quale il trattamento va interrotto.

DATA_______________

MEDICO_______________ **FIRMA**_______________

06A10894

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

Revoca di alcuni decreti relativi alla sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali. (Determinazione n. R.S.M. aD9/2006).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio autorizzazioni Officine dell'area 2 «Produzione e Controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che non dispone la sospensione di specialità medicinali per mancata commercializzazione;

Considerato che la relativa circolare esplicativa dell'AIFA del 3 agosto 2006, ribadisce che «nel rispetto dell'art. 153 del decreto, che prevede che la sospensione dell'A.I.C. possa essere effettuata solo per determinati motivi elencati nello stesso decreto, e tenuto conto che tra i suddetti motivi non è elencata anche la sospensione per mancata commercializzazione, l'AIFA considera le istanze delle ditte finalizzate alla revoca dei provvedimenti di sospensione per mancata commercializzazione adottati precedentemente alla data di entrata in vigore del codice comunitario»;

Visto il parere dell'Ufficio affari amministrativi, del personale e legali dell'AIFA del 28 luglio 2006;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e la determina dirigenziale S.L.488-99/aD1 del 15 novembre 2005, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva della presente determinazione;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti e la determina dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

ADOTTA
LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, i decreti dirigenziali S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, SL.488-99/D2 del 24 luglio 2000, S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e la determina dirigenziale S.L.488-99/aD1 del 15 novembre 2005, limitatamente alle specialilà medicinali di seguito elencate, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
034754010	BACIDRAM	1,2 G COMPRESSE 12 COMPRESSE	ALMUS SRL
033268020	MODICEF	1 FLACONE POLVERE SOLUZIONE INIETTABILE 1000 MG IM	ALMUS SRL
033268032	MODICEF	1 FLACONE POLVERE SOLUZIONE INIETTABILE 500 MG IM	ALMUS SRL

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
034754010	BACIDRAM	1,2 G COMPRESSE 12 COMPRESSE	ALMUS SRL
012360020	BIORMON	FORTE 1 FIALA 2 ML	AMSA SRL
013580016	C DESTROSIO	24 COMPRESSE	AMSA SRL
013580028	C DESTROSIO	10 BUSTINE	AMSA SRL
013580030	C DESTROSIO	20 BUSTINE	AMSA SRL
025041068	ECOSTERIL	15 OVULI VAGINALI 50 MG	AMSA SRL
009830035	ETINILESTRADIOLO AMSA	100 MICROGRAMMI COMPRESSE 25 COMPRESSE	AMSA SRL
033032018	FOLICALGYN	25 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE	AMSA SRL
033032020	FOLICALGYN	15 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE	AMSA SRL
024982047	GASTROSED	50 COMPRESSE 50 MG	AMSA SRL
032016014	MOLFENAC	"25" 30 CAPSULE MOLLI GASTRORESISITENTI	AMSA SRL
005239049	PRONTOGEST	50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE	AMSA SRL
034051019	BISOLTUSSIN	1 MG/ML SCIROPPO FLACONE 100 ML	BOEHRINGER INGELEHIM ITALIA SPA
034051021	BISOLTUSSIN	1 MG/ML SCIROPPO FLACONE 200 ML	BOEHRINGER INGELEHIM ITALIA SPA
028228171	LORENIL	600 MG CAPSULE MOLLI VAGINALI 1 CAPSULA	EFFIK ITALIA SPA
035054028	METOPROLOLO RK	100 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA
028883015	GLYCOPOS	216 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	FRESENIUS KABI SRL
026388025	DOMPERIDONE	BB 6 SUPPOSTE 30 MG	JET GENERICI SRL
026388064	DOMPERIDONE	FLACONE SCIROPPO 0,1% 120 ML	JET GENERICI SRL
035137013	DONICIL	1000 MG+880 UI GRANULATO EFFERVESCENTE 30 BUSTINE	LEVOFARMA SRL
034535029	BRIOVITASE	450 MG + 450 MG POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE 14 BUSTINE	MONTEFARMACO OTC SPA
035401013	GLICEROLO MONTEFARMACO OTC	BAMBINI SUPPOSTE 18 SUPPOSTE	MONTEFARMACO OTC SPA

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
034754010	BACIDRAM	1,2 G COMPRESSE 12 COMPRESSE	ALMUS SRL
034872010	PIPERACILLINA PRC	POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 G+ FIALA SOLVENTE 2 ML	PRC SRL
034872022	PIPERACILLINA PRC	POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO21 G+ FIALA SOLVENTE 4 ML	PRC SRL
029324047	KITON	60 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO 30 COMPRESSE DIVISIBILI	PULITZER ITALIANA SRL
034871018	CALCAR D3	1000 MG + 880 UI GRANULATO EFFERVESCENTE	S. F. GROUP SRL
004853038	VALERIANA DISPERT	45 MG COMPRESSE RIVESTITE 100 COMPRESSE	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH
033918018	ESTREVA	1,5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE	THERAMEX SPA
033288046	ISOSORNBIDE MONONITRATO	60 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO 30 COMPRESSE	UNION HEALTH SRL
026916128	FASPIC	600 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE 20 BUSTINE	ZAMBON ITALIA SRL
020582159	FLUIMUCIL	200 M G COMPRESSE EFFERVESCENTI 30 COMPRESSE	ZAMBON ITALIA SRL
028175053	FENPIC	30 BUSTINE 400 MG	ZAMBON SPA
028175065	FENPIC	20 BUSTINE 600 MG	ZAMBON SPA
028175077	FENPIC	12 BUSTINE 400 MG	ZAMBON SPA
028175089	FENPIC	8 BUSTINE 600 MG	ZAMBON SPA
033759010	APUAX	1 G COMPRESSE EFFERVESCENTI 30 COMPRESSE	ZENEUS PHARMA ITALIA SRL
027967013	FEDOPAM	EV 1 FIALA 2 ML (10 MG/ML)	ZENEUS PHARMA ITALIA SRL
027967025	FEDOPAM	EV 1 FIALA 5 ML (10 MG/ML)	ZENEUS PHARMA ITALIA SRL
033511015	DOPACARD	1% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 10 FIALE 5 ML	ZENEUS PHARMA LIMITED

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 17 novembre 2006

Il dirigente: MARRA

06A10895

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39572 del 31 ottobre 2006, è annullato il decreto direttoriale n. 39033 del 28 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 29 maggio 2006 all'8 settembre 2006 della «Nogara S.p.a.», con sede in Creazzo (Vicenza), unità di Creazzo (Vicenza).

06A10809

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39566 del 31 ottobre 2006, è annullato il decreto direttoriale n. 37386 del 22 novembre 2005 limitatamente al periodo dal 10 agosto 2005 al 15 maggio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale con cessazione dell'attività della «Garboli di Milano già Garboli Conicos S.p.a.», con sede in Mondovi (Cuneo), unità di Roma, per il periodo dal 10 agosto 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 39576 del 31 ottobre 2006, è annullato il decreto direttoriale n. 39120 del 31 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 10 luglio 2006 al 31 marzo 2007. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale con cessazione dell'attività della «I.D.I. Industria dolciaria italiana S.p.a.», con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), unità di Vaprio D'Agogna (Novara), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 31 marzo 2007.

06A10810

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 39594 del 31 ottobre 2006, la società «A.F.M. Farmacie comunali», con sede in Ferrara, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 1º agosto 1997.

Con decreto n. 39595 del 31 ottobre 2006 la società «Consorzio intercomunale socio assistenziale», con sede in Rivoli (Torino), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 7 novembre 1997.

06A10811

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Bareges - Gavarnie», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 279 del 17 novembre 2006, la domanda di registrazione della Denominazione d'origine protetta (D.O.P.) presentata da Association Interprofessionnelle du Mouton Barèges - Gacarnie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per la carne - classe 1.1 carni fresche (e frattaglie).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A10800

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al comunicato recante «Sdemanializzazione di un immobile sito nel comune di Contursi»

In calce al decreto n. 151047 del 5 giugno 2006, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 24 giugno 2006, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, registro n. 4 - ufficio 2º controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico - foglio n. 199».

06A10887

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fleetos»

Estratto determinazione n. 340 del 23 novembre 2006

Medicinale: FLEETOS.

Titolare A.I.C.: E.C. De Witt & Company Limited Runcorn Cheshire WA7 1SZ Regno Unito.

Confezioni:

soluzione orale 2 flaconi in PE da 45 ml - A.I.C. n. 036748010/M (in base 10), 131GRB (in base 32);

soluzione orale 100 flaconi in PE da 45 ml - A.I.C. n. 036748022/M (in base 10), 131GRQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: ogni flacone da 45 ml contiene:

principio attivo: sodio fosfato di basico dodecaidrato g 10,8/45 ml - g 0,24/ml, sodio fosfato monobasico diidrato g 24,4/45 ml - g 0,542/ml;

eccipienti: sodio benzoato (E211), saccarina sale sodico, glicerolo, acqua depurata, aroma ginger limone (essenza ginger, alcool, olio di limone, olio di limone parzialmente deterpenato, acido citrico, acqua. Contenuto di sodio in ogni 45 ml: 5,0 g.

Produzione, confezionamento e rilascio dei lotti: Laboratorios Casen Fleet S.L., Autovia de Logrono, km 13,300 - 50180 Utebo Zaragoza Spagna.

Confezionamento e rilascio dei lotti: E. C. De Witt & Company Limited Runcorn Cheshire WA7 1SZ Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: per lavaggio dell'intestino nella preparazione del paziente alla chirurgia del colon, o nella preparazione del colon ad indagini radioscopiche o endoscopiche.

I prodotti medicinali per il lavaggio intestinale non devono essere usati nel trattamento della stitichezza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

soluzione orale 2 flaconi in PE da 45 ml - A.I.C. n. 036748010/M (in base 10), 131GRB (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

soluzione orale 100 flaconi in PE da 45 ml - A.I.C. n. 036748022/M (in base 10), 131GRQ (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10891

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naropina»

Estratto determinazione n. 341 del 23 novembre 2006

Medicinale: NAROPINA.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Confezioni:

5 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale polyamp da 10 ml - A.I.C. n. 032248217/M (in base 10), 0YS4DT (in base 32);

5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale polyamp da 10 ml - A.I.C. n. 032248229/M (in base 10), 0YS4F5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: ropivacaina cloridrato monoidrato equivalente a 5 mg di ropivacaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico (per la regolazione del pH), sodio idrossido (per la regolazione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: AstraZeneca AB Sodertalje Svezia.

Indicazioni terapeutiche: naropina 5 mg/ml è indicata per somministrazione intratecale in anestesia chirurgica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

5 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale polyamp da 10 ml - A.I.C. n. 032248217/M (in base 10), 0YS4DT (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale polyamp da 10 ml - A.I.C. n. 032248229/M (in base 10), 0YS4F5 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10890

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itraconazolo Merck Generics»

Estratto determinazione n. 342 del 23 novembre 2006

Medicinale: ITRACONAZOLO MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

100 mg capsule rigide 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122013/M (in base 10), 13DVYX (in base 32);

100 mg capsule rigide 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122025/M (in base 10), 13DVZ9 (in base 32);

100 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122037/M (in base 10), 13DVZP (in base 32);

100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122049/M (in base 10), 13DW01 (in base 32);

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122052/M (in base 10), 13DW04 (in base 32);

100 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122064/M (in base 10), 13DW0J (in base 32);

100 mg capsule rigide 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122076/M (in base 10), 13DW0W (in base 32);

100 mg capsule rigide 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122088/M (in base 10), 13DW18 (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122090/M (in base 10), 13DW1B (in base 32);

100 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122102/M (in base 10), 13DW1Q (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122114/M (in base 10), 13DW22 (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122126/M (in base 10), 13DW2G (in base 32);

100 mg capsule rigide 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122138/M (in base 10), 13DW2U (in base 32);

100 mg capsule rigide 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122140/M (in base 10), 13DW2W (in base 32);

100 mg capsule rigide 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122153/M (in base 10), 13DW39 (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122165/M (in base 10), 13DW3P (in base 32);

100 mg capsule rigide 140 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122177/M (in base 10), 13DW41 (in base 32);

100 mg capsule rigide 150 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.. n. 037122189/M (in base 10), 13DW4F (in base 32);

100 mg capsule rigide 200 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122191/M (in base 10), 13DW4H (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122203/M (in base 10), 13DW4V (in base 32);

100 mg capsule rigide 280 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122215/M (in base 10), 13DW57 (in base 32);

100 mg capsule rigide 300 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122227/M (in base 10), 13DW5M (in base 32);

100 mg capsule rigide 500 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122239/M (in base 10), 13DW5Z (in base 32);

100 mg capsule rigide 1000 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122241/M (in base 10), 13DW61 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: itraconazolo 100 mg;

eccipienti: sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais), ipromellosa (E464), sorbitano stearato (E491), silice colloidale idrata (E551), capsule rigide di gelatina: corpo/cappuccio: gelatina, ossido di ferro rosso (E172), titanio biossido (E171).

Produzione e confezionamento: Martec Pharmaceutical Inc - 1800 North Topping P.O. Box 33510 Kansas City MO 64120 - 3510 USA.

Confezionamento, controllo e rilascio: Generics UK Ltd Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Regno Unito, McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublino 13 Irlanda.

Rilascio dei lotti: Merck Generics BV Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten Paesi Bassi.

Controllo e rilascio dei lotti: Merck Genéricos S.L. Poligono Merck - 08100 Mollet del Vallés Barcellona Spagna.

Confezionamento e controllo: Cimex AG Birsweg 2 - 4253 Liesberg Svizzera.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Merck KgaA - Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt Germania.

Controllo: BioChem Labor für biologische und chemische Analytik GmbH Daimlerstrasse 5b - 76185 Karlsruhe Germania.

Indicazioni terapeutiche: candidosi vulvovaginale, candidosi orale, dermatomicosi (es. tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea manus) ed onicomicosi (causate da dermatofiti e lieviti), pityriasis versicolor. Sporotricosi linfocutanee, paracoccidioidomicosi, bastomicosi (in pazienti immunocompromessi) ed istoplasmosi. Itraconazolo può essere usato per trattare pazienti affetti da aspergillosi invasive risultate resistenti o intolleranti all'amfotericina B.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037122049/M (in base 10), 13DW01 (in base 32), classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,91 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,41 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10892

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determinazione n. 343 del 23 novembre 2006

Medicinale: YASMINELLE.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199015/M (in base 10), 13H757 (in base 32);

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21×3 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199027/M (in base 10), 13H75M (in base 32);

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21×6 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199039/M (in base 10), 13H75Z (in base 32);

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21×13 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199041/M (in base 10), 13H761 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b); rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produttore: Schering GmbH und Co. Produktions Doebereinerstrasse 20 - 99427 Weimar Germania.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Schering GmbH und Co. Produktions Doebereinerstrasse 20 - 99427 Weimar Germania, oppure: Schering AG Mullerstrasse 170-178 - 13342 Berlin Germania.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199015/M (in base 10), 13H757 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21×3 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199027/M (in base 10), 13H75M (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21×6 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199039/M (in base 10), 13H75Z (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21×13 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037199041/M (in base 10), 13H761 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vesiker».

Estratto provvedimento UPC/II/2560 dell'8 novembre 2006

Specialità medicinale: VESIKER.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0487/001-002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un ulteriore sito di produzione della sostanza attiva solifenacina succinato: Astellas Ireland Co. Ltd, Damastown Road, Damastown Industrial Estate, Mulhuddart, Doblin 15, Ireland.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10724

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Astrif».

Estratto provvedimento UPC/II/2561 dell'8 novembre 2006

Specialità medicinale: ASTRIF.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma Europe B.V.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0489/001-002/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un ulteriore sito di produzione della sostanza attiva solifenacina succinato: Astellas Ireland Co. Ltd, Damastown Road, Damastown Industrial Estate, Mulhuddart, Doblin 15, Ireland.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Trinsio».

Estratto provvedimento UPC/II/2562 dell'8 novembre 2006

Specialità medicinale: TRINSIO.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma Europe B.V.

Confezioni: aggiunta di un ulteriore sito di produzione della sostanza attiva solifenacina succinato: Astellas Ireland Co. Ltd, Domastown Industrial Estate, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0488/001-002/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un ulteriore sito di produzione della sostanza attiva solifenacina succinato: Astellas Ireland Co. Ltd, Domastown Industrial Estate, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Daskil».

Estratto provvedimento UPC/II/2563 dell'8 novembre 2006

Specialità medicinale: DASKIL.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 028629083/M - tubo 5 g 1% gel dermatologico;

A.I.C. n. 028629095/M - tubo 15 g 1% gel dermatologico;

A.I.C. n. 028629107/M - tubo 30 g 1% gel dermatologico.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/003/II/028, II/30, II/31.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina Novartis Ringaskiddy Ltd, Irlanda quale sito alternativo per l'esecuzione delle ultime fasi della sintesi del principio attivo, con conseguenti modifiche minori del processo di produzione del principio attivo.

Modifica delle procedure di prova per la sintesi del principio attivo, ulteriori modifiche minori per la sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ponesta».

Estratto provvedimento UPC/II/2564 del 13 novembre 2006

Specialità medicinale: PONESTA.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 033533011 - 3 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533023 - 6 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533035 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033533047 - 12 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533050 - 18 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533062 - 3 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533074 - 6 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533086 - 6 compresse 5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033533098 - 12 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533100 - 18 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533112/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

A.I.C. n. 033533124/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033533136/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033533148/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033533151/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0128/001-006/II/022;

SE/H/0128/001-006/R02;

SE/H/0128/003/006/1A/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo. Modifica delle disposizioni di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zomig».

Estratto provvedimento UPC/II/2565 del 13 novembre 2006

Specialità medicinale: ZOMIG.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 033345012/M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345099/M - 12 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345113/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033345125/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

A.I.C. n. 033345137/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033345149/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033345152/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0128/001-06/II/022;

SE/H/0128/001-006/R02

SE/H/0128/003-006/1A/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo. Modifica delle disposizioni di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enalapril Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/R/50/2006 del 13 novembre 2006

Specialità medicinale: ENALAPRIL SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

A.I.C. n. 036175014/M - 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175026/M - 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175038/M - 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175040/M - 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175053/M - 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175065/M - 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175077/M - 98 compresse in blister AL/OPAIAL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175089/M - 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175091/M - 100×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175103/M - 500 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036175115/M - 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175127/M - 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175139/M - 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175141/M - 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175154/M - 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175166/M - 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175178/M - 98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175180/M - 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175192/M - 100×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175204/M - 300 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175216/M - 500 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036175228/M - 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC da 20 mg.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0179/002,004/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alozar»

Estratto determinazione UPC/5111/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hexal S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso, 16 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 01312320680.

Specialità medicinale: ALOZAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036860017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860029 - «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860031 - «0,25 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860043 - «0,25 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860056 - «0,50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860068 - «0,50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860070 - «0,50 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860082 - «0,50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860094 - «1 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860106 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860118 - «1 mg compresse «40 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036860120 - «1 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL,

è ora trasferita alla società Hexal AG, con sede in Industriestrasse, 25, D-83607 Holzkirchen, Germania.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actira»

Estratto determinazione UPC/5112/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Specialità medicinale: ACTIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034566012 - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566024 - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566036 - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566048 - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566051 - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566063 - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566075 - 80 (16×5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566087 - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566099 - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566101 - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566113 - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 03456612525 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566137 - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566149 - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566152 - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566164 - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL,

è ora trasferita alla società Sigma-tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10732

Rettifica alla determinazione di rinegoziazione del prezzo del medicinale «Tracleer» del 25 ottobre 2006

Determinazione di rettifica n. 339/2006 del 23 novembre 2006

Con riferimento alla determinazione del 25 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260, dell'8 novembre 2006 vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.050,11 euro.

leggasi:

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.050,08 euro.

dove è scritto:

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.188,75 euro.

leggasi:

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.188,71 euro.

06A10899

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Acqua della Madonna», da parte della società Terme di Stabia S.p.a.

Con decreto dirigenziale n. 39/A.G.C. 12 settore 3 del 14 novembre 2006, la società «Terme di Stabia S.p.a.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), viale delle Terme n. 3/5, codice fiscale n. 00644640633, è stata autorizzata a produrre e vendere nello stabilimento sito in Castellammare di Stabia, l'acqua minerale denominata «Acqua della Madonna».

L'imbottigliamento avverrà in contenitori PET della capacità CI 1,5 - 1,0 e 0,5 litri.

06A10799

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 1° dicembre 2006, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è del 1,60% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è del 1,85%.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a.: www.cassaddpp.it

06A10558

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.), a partire dal 1° dicembre 2006, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B26», «30C», «18P», «I11» e «M6».

Nei locali aperti al pubblico Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B26», «30C», «18P», «I11» e «M6» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B25», «30B», «18O», «I10» e «M5».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a.: www.cassaddpp.it

06A10723

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-279) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 1 3 0 *

€ 1,00